

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO**

E

**IL GARANTE PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE FRAGILITA' DI REGIONE
LOMBARDIA**

PREMESSO CHE:

- Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità è l'*Autorità* istituzionale preposta alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone minorenni presenti nel territorio regionale della Lombardia;
- L'Ordine degli Avvocati di Milano è un ente pubblico non economico deputato al governo degli Avvocati iscritti all'Albo dell'ambito circondariale di Milano, che rappresenta oggi il più numeroso e proattivo Ordine degli Avvocati della regione Lombardia;

Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di Regione Lombardia e l'Ordine degli Avvocati di Milano, di seguito chiamate: "le Parti",

VISTA:

- la L.R. 30 marzo 2009, n. 6, "*Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*";
- la legge 31 dicembre 2012, n. 247, "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- la legge delega n. 206/2021, attuata dal D.Lgs. n.149/2022 "*c.d. Riforma Cartabia*";
- la L. R. 8 agosto 2022, n. 18. "*Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità*"

PRESO ATTO

- Di quanto disposto nello specifico riguardo la figura del curatore speciale del minore, la cui nomina può avvenire anche su richiesta del minore quattordicenne;
- Della funzione attribuita al Garante dalla L.R. 30 marzo 2009, n. 6 e dalla L.R. 8 agosto 2022, n.18, in merito alle attività di promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- Della manifestata volontà dell'Ordine degli Avvocati di Milano di collaborare ad iniziative volte alla promozione di progettualità relative alla diffusione e promozione di una cultura dei diritti dei minori, ed in particolare della figura del curatore speciale del minore;

- Della comune convinzione rispetto alla necessità e all'importanza di promuovere una maggiore conoscenza e comprensione tra i minorenni rispetto alla figura del curatore speciale;
- del comune interesse a contribuire all'educazione alla legalità dei più giovani, alla consapevolezza in materia di diritti e a una sempre più estesa conoscenza e accessibilità del sistema Giustizia del nostro Paese.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto del Protocollo

Le Parti convengono di avviare con il presente protocollo una collaborazione stabile e strutturata in merito alle attività di promozione dei diritti e alla diffusione di una cultura della legalità e della giustizia.

Le Parti convengono altresì di collaborare alla realizzazione di un progetto volto a creare uno strumento di comunicazione che spieghi in modo semplice e comprensibile la figura del curatore speciale ai ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Articolo 2 – Ambiti di collaborazione

Nello specifico dell'avvio della collaborazione si intende realizzare un progetto volto a creare uno strumento di comunicazione che spieghi in modo semplice e comprensibile la figura del curatore speciale.

Le successive aree di collaborazione tra le Parti saranno concordate, anche senza la necessità di integrazione del presente protocollo, sulla base di futuri accordi, anche verbali, tra le Parti.

Articolo 3 - Attività congiunte

Le attività previste nell'ambito di questo progetto potranno comprendere, tra l'altro:

- a) L'identificazione di contenuti educativi relativi ai temi della Giustizia, della legalità, dei diritti dei minori;
- b) La realizzazione di materiali quali brochure, opuscoli, video, o presentazioni;
- c) L'organizzazione di seminari, workshop, o eventi formativi rivolti ai giovani o ai professionisti;
- d) La promozione e la diffusione degli strumenti educativi presso le scuole, le associazioni giovanili e altre organizzazioni o istituzioni interessate

L'avvio delle attività verterà sullo specifico tema del Curatore speciale del minore.

Articolo 4 - Risorse e responsabilità

Non è previsto alcun onere economico a carico delle Parti, se non su base volontaria.

Le Parti nomineranno un referente per il progetto che avrà il compito di coordinare le attività e facilitare la comunicazione tra le Parti.

Articolo 5 - Durata

Il presente Protocollo avrà una durata di 3 anni e sarà rinnovabile previa intesa tra le Parti.

Articolo 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a trattare le informazioni sensibili o confidenziali acquisite nel corso del progetto con la massima riservatezza.

Articolo 7 - Comunicazione

Le Parti convengono di coordinare la comunicazione e la divulgazione delle attività del progetto attraverso canali condivisi.

Articolo 8 - Vigilanza

Le Parti convengono di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento del progetto e di apportare eventuali modifiche o miglioramenti in corso d'opera.

Articolo 9 - Disposizioni finali

Il presente Protocollo di Intesa sarà efficace dalla data della sua firma.

Firmato in Milano, il 25/03/2024

Per il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di Regione Lombardia:

Dott. Riccardo Bettiga

Per l'Ordine degli Avvocati di Milano:

Avv. Antonino La Lumia